

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 20 gennaio 2017



LINEE GUIDA ANAC

Italia Oggi	20/01/17	P. 40	Consulenze p.a. sono referenze	Andrea Mascolini	1
-------------	----------	-------	--------------------------------	------------------	---

FISCO E PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	20/01/17	P. 38	Partite Iva chiuse senza multa		2
-------------	----------	-------	--------------------------------	--	---

FEDERACCIAI

Sole 24 Ore	20/01/17	P. 11	L'acciaio italiano torna a crescere		3
-------------	----------	-------	-------------------------------------	--	---

ILVA

Corriere Della Sera	20/01/17	P. 39	Offerte per l'Ilva entro l'8 febbraio, cessione a ottobre		4
---------------------	----------	-------	---	--	---

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Italia Oggi	20/01/17	P. 27	Edilizia semplice per 31 lavori	Giovanni Galli	5
-------------	----------	-------	---------------------------------	----------------	---

ILVA

Sole 24 Ore	20/01/17	P. 11	«Ilva sarà ceduta entro ottobre»	Matteo Meneghello	6
-------------	----------	-------	----------------------------------	-------------------	---

FONDI EUROPEI

Sole 24 Ore	20/01/17	P. 38	L'europrogettista facilita l'accesso ai fondi Ma resta sconosciuto		8
-------------	----------	-------	--	--	---

POLIZZE PROFESSIONALI

Sole 24 Ore - Focus	20/01/17	P. 40	Commercialisti, l'obiettivo è la polizza unica	Francesca Milano	9
---------------------	----------	-------	--	------------------	---

Sole 24 Ore - Focus	20/01/17	P. 40	Avvocati, l'Rc diventa vincolante	Alessandro Gatimberti	10
---------------------	----------	-------	-----------------------------------	--------------------------	----

PROJECT FINANCE

Italia Oggi	20/01/17	P. 40	Project finance in gara anche senza cauzione		12
-------------	----------	-------	--	--	----

RESPONSABILITÀ SANITARIA

Sole 24 Ore - Focus	20/01/17	P. 40	Medici, in vista l'obbligo di copertura per tutti	Barbara Gobbi	13
---------------------	----------	-------	---	---------------	----

Integrazioni dell'Anac in merito alle linee guida sui servizi di ingegneria e architettura

Consulenze p.a. sono referenze

Scopo: più concorrenza. Vietato chiedere servizi identici

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

Più concorrenza negli appalti di servizi di ingegneria e architettura; utilizzabili anche le referenze relative alla redazione di varianti per le imprese e ai servizi di supporto che non hanno dato luogo alla materiale redazione di un progetto; vietata la richiesta di servizi identici. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione con il comunicato del presidente **Raffaele Cantone** del 14 dicembre 2016, depositato il 21 dicembre e reso pubblico il 23 dicembre.

Il comunicato contiene integrazioni alle linee guida 1/2016 sui servizi di ingegneria e architettura emesse a ottobre scorso. L'Anac si sofferma in particolare sull'utilizzabilità, come referenze, di alcune attività svolte da progettisti anche nell'ambito di rapporti privatistici con le imprese di costruzioni e con le

amministrazioni.

Uno dei punti di maggiore interesse riguarda il diverso ambito applicativo della nozione di servizi di ingegneria e architettura determinato dal passaggio dall'art. 252 del dpr 207/2010 all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv) del nuovo codice dei contratti pubblici.

L'Anac prende atto che la nozione del nuovo codice è più ampia rispetto alla precedente di cui all'articolo 252 dell'abrogato regolamento e stabilisce che possono essere spesi come requisiti di partecipazione «i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici».

Il comunicato pone però la condizione che «si tratti di attività svolta nell'esercizio di una professione regolamenta-


ta per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/Ce, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento». Altrettanto utilizzabili in gara anche «le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e verifiche sismiche, in assenza di progettazione».

Inoltre rientrano nelle prestazioni utilizzabili anche i «servizi di supporto alla progettazione consistenti in varianti predisposte dai progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nel caso di partecipazione ad appalti integrati». Anche in questo caso occorre che l'intervento svolto sia «formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo».

Infine si specifica che l'importo dell'intervento svolto «dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntive rispetto al progetto posto a base di gara, ferma restando l'inammissibilità delle offerte in aumento sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. e) del Codice».

L'Anac affronta anche il tema della richiesta di requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti, per gli affidamenti di importo inferiore a 100 mila euro, ammessi a condizione che siano «rispettosi dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto». È ribadito, infine, il divieto di richiedere come requisiti di capacità tecnico-professionale servizi identici a quelli oggetto dell'affidamento.

—© Riproduzione riservata —



Omessa dichiarazione

Partite Iva chiuse senza multa

■ L'agenzia delle Entrate ha abolito il codice tributo 8120 con il quale si doveva pagare la sanzione per l'**omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di un'attività**.

L'abolizione è una conseguenza della novità introdotta dal decreto sulle semplificazioni fiscali n. 193/2016, ossia della cancellazione delle sanzioni dovute da chi non comunicava all'agenzia delle Entrate la chiusura dell'attività.

La sanzione andava da 516 euro a un massimo di 2.065 euro, ma l'importo poteva essere ridotto usufruendo di una delle varie tipologie di ravvedimento operoso (ravvedimento operoso, ravvedimento sprint, ravvedimento breve, ravvedimento lungo eccetera). L'iscrizione a ruolo della sanzione non era eseguibile se il contribuente provvedeva a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La cancellazione del codice tributo è avvenuta con la risoluzione n. 7/E/2017 di ieri.

Il decreto semplificazioni aveva anche stabilito la cancellazione, da parte dell'agenzia delle Entrate, delle partite Iva inattive da almeno tre anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Bilancio 2016. Recuperano i piani, tengono i lunghi: la produzione supera 23 milioni di tonnellate (+6%)

L'acciaio italiano torna a crescere

MILANO

Secondo le stime di Federacciai, l'associazione nazionale che rappresenta le imprese siderurgiche italiane, nel 2016 la produzione di acciaio nazionale è tornata a crescere dopo che il 2015 aveva fatto registrare il peggior dato dal 2010.

In particolare, secondo la stessa associazione aderente a Confindustria, nel 2016 la produzione annuale di acciaio in Italia è stata di oltre 23 milioni di tonnellate (23,341 milioni di tonnellate). Si tratta di un dato superiore del sei per cento rispetto ai volumi dell'anno precedente (22,018 milioni di tonnellate) e di poco inferiore ai risultati del 2014.

Sulla base dei dati di Federacciai si evince che nel mese di dicembre la produzione è stata di 1,776 milioni di tonnellate, vale


a dire circa 300mila tonnellate in più rispetto al battente produttivo registrato, nello stesso mese, nel 2014 e nel 2015. L'incremento rispetto all'anno precedente, in particolare, è stato del 19,8 per cento.

Per avere il quadro completo e finale sull'andamento delle produzioni delle principali tipologie di prodotti si dovrà attendere qualche settimana, ma per quanto riguarda i primi undici mesi dell'anno scorso Federacciai anticipa che i prodotti lunghi hanno registrato una produzione superiore del 3,1% a quella dell'anno precedente, confermando un'accelerazione nel trend di crescita nell'ultima parte dell'anno; nei primi undici mesi dell'anno la produzione di lunghi era stata di 10,8 milioni di tonnellate.

Per i piani invece i dati sono

L'andamento

In migliaia di tonnellate



Fonte: Federacciai

diversi. La crescita annua, grazie al recupero dell'Ilva, fa segnare un +10,6 per cento, in linea con il trend registrato negli ultimi mesi.

«I dati sono positivi - spiega il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi - : c'è la ripresa significativa dell'Ilva, alla quale si affianca una tenuta dei lunghi». Quest'ultimo dato, per certi versi inaspettato, può essere spiegato «da un lato con la forte attrazione dell'automotive anche in quest'ambito - prosegue il presidente -, dall'altro con qualche piccolo segnale di risveglio nel settore delle costruzioni. I segnali sono ancora però troppo deboli e contrastanti, la componente di consumo apparente è ancora preponderante».

M. Me.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sussurri & Grida


Offerte per l'Ilva entro l'8 febbraio, cessione a ottobre

(m.bor.) Inizia il countdown per la cessione dell'Ilva. A fissare il calendario della vendita è stato ieri uno dei tre commissari straordinari dell'Ilva, Enrico Laghi (nella foto), in audizione alla Commissione Bilancio della Camera: «Le offerte vincolanti saranno presentate auspicabilmente entro l'8 febbraio. Il termine è stato proposto da noi alle cordate concorrenti e non è perentorio. Può quindi essere prorogato». Dopo la presentazione delle offerte serviranno 30 giorni per l'aggiudicazione. Per il trasferimento degli impianti, invece, Laghi ha parlato di «settembre-ottobre». Ieri i commissari hanno consegnato alle due cordate i pareri sui piani ambientali messi a punto dagli esperti nominati dal ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. Le due cordate che puntano all'Ilva sono Acciaitalia (composta al 35% dal gruppo indiano Jsw Steel, che fa capo a Sajjan Jindal, e a cui partecipano anche Cdp e Delfin con il 27,5% ognuno e Arvedi con il 10%) e Am Investco Italy, joint venture tra ArcelorMittal (80%) e Marcegaglia (20%). Da sottolineare, infine, che dai dati presentati dai commissari in audizione emerge un miglioramento nelle performance di Ilva: la produzione di acciaio è aumentata del 23%, a 5,8



milioni di tonnellate, con una crescita del 17% del venduto (5,5 milioni di tonnellate), per un fatturato di 2,2 miliardi di euro rispetto ai 2,1 del 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA/ In preconseglio dei ministri il dpr sugli interventi

Edilizia semplice per 31 lavori Efficienza energetica, statica e barriere architettoniche

DI GIOVANNI GALLI

Autorizzazione paesaggistica esclusa per 31 piccoli interventi, tra cui quelli volti a migliorare l'efficienza energetica e il consolidamento statico degli edifici e le opere indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche. La condizione è che queste misure non comportino modifiche sostanziali agli edifici. Lo prevede il dpr sulla individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (articolo 12 del dl 83/2014), che, dopo aver superato, con alcuni rilievi, il vaglio del Consiglio di stato (si veda *ItaliaOggi* del 2 e 3/9/2016 e del 2/11/2016) è andato ieri in preconseglio dei ministri ed è quindi pronto per l'approvazione definitiva. Il provvedimento individua anche 42 tipologie di interventi considerati ad impatto lieve sul territorio come quelli antisismici e di miglioramento energetico. L'esone dall'autorizzazione deve essere dunque appannaggio degli interventi privi di rilevanza paesaggistica. E questo si verifica, ad esempio, per le opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici. Ma anche quando le opere, per la loro dimensione o le modalità della loro realizzazione, non assumano una specifica lesività nei confronti del contesto tutelato dal vincolo, rispettando gli eventuali piani colore vigenti nel comune e le caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Altri interventi pure liberalizzati, ma che, in astratto, sembrano poter incidere in maniera lesiva sul contesto paesaggistico, sono quelli «indispensabili per l'eliminazione delle barriere architettoniche», e quello

di «micro generatori eolici» di altezza inferiore a metri 1,5. Anche in relazione a tali interventi, il ministero precisa che la liberalizzazione opera per rispettare l'interesse della tutela della salute e dei soggetti diversamente abili e la promozione dell'utilizzo di fonti rinnovabili di produzione dell'energia. Il decreto in esame, oltre a interventi e opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, individua gli interventi, di regola inseriti fra quelli che necessitano di un'esplicita autorizzazione paesaggistica, che, però, possono essere realizzati senza l'acquisizione di tale provvedimento, nel caso in cui il decreto di vincolo o il piano paesaggistico prevedano specifiche prescrizioni d'uso. Poi ci sono interventi che non necessitano di autorizzazione paesaggistica, perché compresi nell'ambito applicativo di specifici «accordi di collaborazione» fra ministero, regione ed enti locali. Il decreto elenca, infine, interventi e opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato. Per il procedimento autorizzatorio semplificato sono previste tre diverse modalità di presentazione dell'istanza: l'invio, anche telematico, allo Sportello unico per l'edilizia (Sue) nel caso di interventi edilizi; l'invio, anche telematico, allo Sportello unico per le attività produttive (Suap); l'invio all'autorità procedente nei casi residui. Il termine «tassativo» di conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato è di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione.

—© Riproduzione riservata—



Siderurgia. Il commissario Laghi in audizione alla Camera: entro l'8 febbraio, termine non perentorio, le offerte delle due cordate

«Ilva sarà ceduta entro ottobre»

L'aumento della produzione e dei prezzi ha consentito il miglioramento dell'Ebitda

Matteo Meneghello
MILANO

■ Offerte definitive entro l'8 febbraio, trenta giorni (salvo proroghe) per l'analisi dei piani con la scelta del vincitore, e poi l'aggiudicazione finale, con il completamento di tutte le fasi successive (compreso il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri sul piano ambientale) tra settembre e ottobre. Il commissario dell'Ilva Enrico Laghi, in audizione sul DIsud davanti alla commissione Bilancio della Camera (insieme agli altri due commissari Piero Gnudi e Corrado Carrubba), fissa il cronoprogramma delle prossime tappe della cessione degli asset dell'Ilva in amministrazione straordinaria.

I pareri dei tecnici del ministero dell'Ambiente sui piani ambientali proposti dalle due cordate in corsa per l'acquisizione dell'Ilva (si tratta di Am Investco Italy e di AcciaItalia) sono stati trasmessi agli investitori nella giornata di ieri: insieme ai pareri è stata trasmessa anche una lettera con i nuovi dettagli della procedura, nella quale è stato indicato il termine dell'8 febbraio, non perentorio, per presentare le offerte.

Il percorso di cessione degli asset si accompagna al progressivo miglioramento della situazione economica e produttiva dell'azienda. Secondo i dati presentati in audizione, nel 2016 Ilva ha fatto registrare un aumento del fatturato a 2,2 miliardi di euro, dai 2,1 miliardi realizzati nell'anno precedente. Nello stesso periodo il volume della produzione è salito a 5,8 milioni di tonnellate, da 4,7 milioni del 2015 (con un incremento del 23 per cento), sfruttando il 97% della capacità produttiva di ghisa a disposizione (data dal funzionamento degli altiforni 1, 2 e 4). Sul fronte dello spedito invece l'incremento è stato del 17% con 5,5 milioni di tonnellate nel 2016, contro i 4,7 milioni di tonnellate dell'anno precedente; il mix di prodotto si mantiene su alti livelli di verticalizzazione, con un incremento, rispetto all'anno scorso,

in settori a più alto valore aggiunto, come per esempio l'automotive. «C'è stata una ripresa significativa dei prezzi - ha aggiunto Laghi -, trascinata sia da fattori congiunturali, sia da misure antidumping adottate nei confronti di alcuni paesi come Cina e Russia che hanno avuto impatto sui prezzi finiti». Nel periodo, ha aggiunto

MISURE AMBIENTALI

Sono stati realizzati interventi per 320 milioni a fronte di ordinativi per 800 milioni: quasi coperto il piano

I SINDACATI

Preoccupano reparti fermi e amianto

■ I sindacati metalmeccanici in pressing sui commissari Ilva. Pongono il problema dei reparti fermi e della rimozione dell'amianto ancora presente in fabbrica. La Fim Cisl denuncia «il continuo slittamento della ripresa del reparto Pla 2», Produzione lamiera, e teme che questo «sia dovuto alla volontà di non prendere nuovi ordini e sospendere quelli in essere». Inoltre, «un pezzo del reparto (Sidercomit) è costretto a fermarsi per mancanza di vernice perché troppo costosa». La preoccupazione cresce - annota la Fim - «poiché la ripartenza del Pla permetterebbe di alimentare i Tubifici fermi da mesi». La Fiom Cgil, invece, rilancia il problema amianto, chiede di conoscere i dati della relazione presentata dai commissari a dicembre al ministero dell'Ambiente, e che tipi di bonificasi è fatto o si pensa di fare. A giugno nell'Ilva c'erano ancora circa 3,820 tonnellate di amianto.

D. Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


il commissario, «sono cresciuti anche i costi delle materie prime, ma nel secondo semestre l'azienda è riuscita a trasferire gli incrementi sul prodotto finito». Migliora l'ebitda, il cui dato negativo è calato, lo scorso anno, a 220 milioni da 545 milioni del 2015.

Il commissario Enrico Laghi ha inoltre riferito che, per quanto riguarda il piano ambientale, finora sono stati realizzati e pagati interventi per 320 milioni, con ordinativi per 800 milioni di euro. Quindi, ha assicurato, «copriamo quasi interamente il piano ambientale».

Notizie positive anche per la definizione dello stato passivo di Ilva in amministrazione straordinaria. «Riteniamo che il miglioramento dell'andamento della produzione da una parte, e la circostanza che il piano ambientale abbia una capacità di essere finanziato in misura rilevante da parte delle risorse derivanti dal patteggiamento con le società Riva - ha spiegato il commissario - consenta di prevedere auspicabilmente che questo trasferimento di asset possa avvenire a un prezzo tale che possa costituire anche elemento di ristoro, almeno parziale, per i creditori della procedura fallimentare dell'Ilva».

In risposta alle richieste di chiarimento dei deputati, Laghi ha precisato che «apporre oggi un vincolo di decarbonizzazione» all'Ilva «potrebbe determinare per gli investitori, in termini generali e ipotetici, una diversa valutazione circa l'interesse a eseguire l'investimento». Il commissario ha quindi osservato che «il parere del ministero dell'Ambiente trasmesso ai due investitori, fa ritenere che i piani ambientali, a monte di talune prescrizioni e integrazioni che fossero state richieste, consentano il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente che lo Stato si è prefisso nel momento in cui è stata definita la modalità di gara con la quale giungere all'assegnazione degli asset».


© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il polso dell'Ilva


PRODUZIONE

In migliaia di tonnellate




SPEDIZIONI

In migliaia di tonnellate




FATTURATO

In miliardi di euro



EBITDA

In miliardi di euro



Dati societari

Professionisti. L'identikit nel sondaggio AssoEpi

L'europrogettista facilita l'accesso ai fondi Ma resta sconosciuto

■ L'europrogettista, questo sconosciuto. E anche un po' bistrattato. Questo è in estrema sintesi l'autoritratto dei progettisti per l'accesso ai **fondi europei**, emerso da un **sondaggio di AssoEpi** (www.assoepi.com), la neonata associazione che vuole porsi come punto di riferimento dei **professionisti** del settore ma anche di aziende ed enti pubblici.

Nell'elenco di risposte alla domanda sulle principali criticità della professione di europrogettista, al primo posto figura infatti la difficoltà a incassare i compensi, nonostante tra gli interpellati circa un quarto lavori esclusivamente come dipendente. C'è poi la difficoltà del rapporto con i clienti, sempre molto restii a fornire informazioni sull'azienda al progettista che dunque ha maggiori difficoltà a fare un buon lavoro. Questo si riflette ed è coerente con altri due punti critici emersi dal sondaggio: la difficoltà a far comprendere il valore aggiunto dell'europrogettazione e la difficoltà a ottenere un contratto formale dai clienti.

Interessanti sono anche le risposte sull'entità dei compensi: per i progetti fino a 100mila euro nella maggior parte dei casi sono compresi tra il 3 e il 5% dell'importo. Maindiscreta percentuale sono anche più bassi. Per i progetti oltre i 100mila euro la percentuale media scende e prevalgono, anchese di poco, i casi in cui la parcella non supera il 3 per cento. Per le iniziative più complesse e per i professionisti più quotati si va oltre il 7 per cento. Queste percentuali, sostiene AddoEpi, si confrontano con le richieste ben più elevate che avanzano alcune società di consulenza di medie dimensioni. Le stesse che, in qualche caso, poi affidano l'incarico a un progettista esterno.

Il dato più allarmante, però, secondo il presidente Sergio

Praderio, è un altro. Più del 10% dei professionisti interpellati, infatti, chiede solo un compenso variabile, in pratica lavora "a successo": se il progetto passa viene pagato, se non passa resta a bocca asciutta. Più equilibrata è la situazione di quel 36% di professionisti che chiedono tra il 10 e il 30% di compenso fisso e il resto variabile. Dati, questi, che non possono non incidere sia sulla qualità dei progetti sia sulle possibilità di successo delle aziende italiane nell'accesso ai finanziamenti con Horizon 2020 o Sme Instrument: rispetto ai nostri

L'INIZIATIVA

Nuova indagine tra le imprese per valutare il grado di conoscenza e partecipazione ai bandi e l'utilizzo dei consulenti

concorrenti diretti siamo indietro di alcune decine di punti percentuali. Senza contare che moltissime imprese non conoscono le opportunità dei fondi europei o non ritengono necessario rivolgersi ad un consulente esperto per aderire al bando.

Nelle prossime settimane, con il patrocinio della Rappresentanza della Commissione Ue a Milano, l'associazione lancerà un sondaggio tra le imprese di tutte le regioni italiane con l'obiettivo di chiarire, tra l'altro, il grado di conoscenza e di partecipazione ai bandi europei, nazionali e regionali; il numero di progetti e il tasso di successo; le modalità adottate per partecipare ai bandi; il grado di utilizzo di consulenti esterni e il grado di soddisfazione. I risultati saranno pubblicati a giugno.

Gi.Ch.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La proposta. Compresa tutte le attività

Commercialisti, l'obiettivo è la polizza unica

Francesca Milano

■ Tutelare se stessi e, contemporaneamente, anche il cliente: nasce con questo obiettivo l'obbligo assicurativo per i dottori commercialisti e gli esperti contabili che dal 15 agosto 2013 sono tenuti a stipulare una polizza.

Nonostante siano passati già tre anni e mezzo dall'entrata in vigore dell'obbligo, per i commercialisti non esiste ancora un'assicurazione convenzionata con il Consiglio nazionale: spetta al singolo professionista, quindi, mettersi alla ricerca dell'offerta più conveniente tra quelle proposte dalle compagnie.

«Il nostro obiettivo - spiega il consigliere nazionale uscente del Cndcec, Antonio Repaci - è quello di arrivare a una polizza convenzionata per coprire tutte le attività previste nelle competenze della categoria». La proposta aspetta ancora di diventare operativa perché al momento è stata deliberata solo la gara "broker", ma non ancora la gara "polizza" a causa di una modifica al Codice appalti. «I tempi adesso dipenderanno dal nuovo Consiglio - continua Repaci - ma speriamo che finalmente la polizza convenzionata veda la luce».

L'assicurazione "unica" per i commercialisti avrebbe due vantaggi: il primo riguarda il costo che dovrebbe essere inferiore rispetto a quello delle polizze stipulate singo-

larmente; il secondo è quello di coprire tutte le attività tipiche della professione.

«A oggi - spiega infatti Repaci - la polizza base offerta dalle compagnie copre solo l'attività contabile e l'elaborazione di buste paga. Il professionista che svolge altre prestazioni deve quindi aggiungere altre coperture come quella, per esempio, per la curatela fallimentare, l'attività di sindaco e revisore o l'attività di custode delle esecuzioni immobiliari». Oltre a una questione di prezzo, il problema è che «al professionista possono capitare lavori per cui non è assicurato oppure può succedere che solo a posteriori si scoprono alcune "scoperture"».

Con una polizza unica, quindi, si eviterebbero le "brutte sorprese" come, ad esempio, quelle di non essere assicurati per una determinata attività. «Gli importi - spiega ancora Repaci - dovrebbero essere modulati in base al nu-

mero di coperture, visto che queste saranno omnicomprendenti, ma sul fatturato del professionista».

Oggi in media una polizza base costa dai 500 ai mille euro. «Per i più giovani si tratta un costo pesante - spiega Fausto Segantini, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili - anche se ci rendiamo conto dell'utilità dell'assicurazione». L'obbligo di stipulare una polizza scatta per il commercialista appena ci si iscrive all'Albo,

LO STATO DELL'ARTE


Deliberata, per ora, la gara per il broker. Il nuovo Consiglio nazionale dovrà portare a termine la procedura

dopo aver superato l'esame di Stato. «Sappiamo benissimo però - aggiunge Segantini - che soprattutto nei primi anni i professionisti hanno redditi molto bassi. Per questo come Unione abbiamo stipulato alcune convenzioni con compagnie assicurative. E speriamo che si concretizzi presto il progetto del Consiglio nazionale di una polizza unica parametrata al fatturato». Per aiutare i giovani professionisti alcuni Ordini regionali si sono già attivati per favorire i neo-iscritti, per esempio riducendo il contributo annuo di iscrizione.

IL QUADRO

La polizza

- Attualmente i commercialisti possono stipulare una polizza base che li copre dai rischi legati all'attività contabile e di elaborazione di buste paga
- Per i professionisti che svolgono anche altre attività come quelle di revisore o sindaco, curatela fallimentare ed esecuzioni immobiliari estendere la polizza base, ampliando lo spettro delle coperture e di conseguenza il costo
- L'obiettivo del Consiglio nazionale è quello di arrivare a una polizza unica convenzionata che assicuri il professionista per tutte le attività incluse tra quelle esercitabili dai commercialisti. Il costo di questa assicurazione dovrebbe essere parametrato al fatturato



Attività forense. Dall'11 ottobre per oltre 235mila iscritti alla Cassa di previdenza scatta la necessità di stipulare un contratto con massimali minimi previsti per legge

Avvocati, l'Rc diventa vincolante

L'efficacia deve essere estesa agli eredi e anche dopo la chiusura dello studio

Alessandro Galimberti

Se è vero che ad oggi, dicono le stime più attendibili, la metà degli avvocati in attività non è ancora provvista di una copertura professionale, il 2017 si avvia ad essere l'anno delle polizze di massa. A prevedere l'ombrello assicurativo - una tappa fondamentale nel progresso della figura del legale - è la legge di riforma professionale approvata nel dicembre del 2012 (la numero 147), ma con un cronoprogramma per l'entrata in vigore della "Rc" che andrà a compimento solo l'11 ottobre.

Il decreto del ministero della Giustizia richiamato all'origine dalla norma, e a cui era stata rimessa la fissazione dei massimali minimi della polizze - in aggiunta alle loro condizioni contrattuali essenziali - è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 238 dell'11 ottobre scorso, e fissa appunto in un anno dalla pubblicazione l'entrata in vigore per tutta la platea dei professionisti interessati (235.055, secondo l'ultimo dato disponibile). Novità che non risparmiano neppure quella metà di avvocati che, previdentemente, negli anni già aveva pensato di coprire il rischio in sito - come è naturale - nell'esercizio della professione: il Dm 22 settembre 2016 in questione prevede infatti un allineamento obbligatorio di tutte le polizze già attivate con i requisiti minimi standard stabiliti dal decreto (articolo 5: Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate).

L'assicurazione deve coprire la responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni colposi causati a clienti e/o a terzi nello svolgimento dell'attività professionale, si tratti di danno patrimoniale, non patrimoniale,

indiretto, permanente, temporaneo, futuro, spiega il Dm. La copertura assicurativa - che non può ovviamente spingersi fino a neutralizzare il dolo - si estende però fino alla colpa grave del legale, ma non arriva a indennizzare i collaboratori e i familiari dell'assicurato.

L'ombrello della polizza relativo all'attività professionale copre l'attività di rappresentanza e difesa in tribunale o davanti agli arbitri (rituali e irrituali), gli atti preordinati, connessi o consequenziali, come l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione delle notifiche; la consulenza o l'assistenza stragiudiziali; la redazione di pareri o contratti; l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazione o di negoziazione assistita.

Se questo è il perimetro minimo di legge del contratto, avvocato e compagnia assicurativa possono comunque pattuire un'estensione della copertura a ogni altra attività per la quale l'avvocato sia abilitato.

Il cliente di studio e/o eventuali terzi devono essere risarciti dalla compagnia firmataria del contratto anche per danni provocati da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali (si veda al proposito anche la rassegna di massime nella grafica a lato).

Ancora, il contratto standard deve coprire la responsabilità per danni derivanti dalla (mancata) custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali.

Nel caso i danni abbiano una "paternità" condivisa - cioè se si tratta di un'obbligazione solidale - in cui si sommino la responsabilità del legale e di altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione dell'avvocato deve prevedere la

copertura dell'intero danno, salvo poi come è regola il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Quanto all'efficacia nel tempo della polizza standard, deve essere prevista anche a favore degli eredi l'obbligatoria retroattività illimitata e l'ultrattività della copertura del rischio almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza; la polizza deve inoltre escludere il diritto di recesso dell'assicuratore a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività. Chiaro lo scopo del vincolo di legge, che è di non consentire alle assicurazioni l'abbandono del cliente-avvocato che si dimostri un cattivo affare.

La parte caratterizzante del Dm è comunque quella dei massimali minimi, fissati alla fine dello scorso anno e che saranno oggetto di revisione quinquennale in un confronto con l'organismo di rappresentanza della categoria. I massimali minimi sono distinti per fasce di rischio a seconda della forma individuale o associata dell'esercizio dell'attività e del fatturato dell'ultimo esercizio chiuso, come si può vedere nel-

le tabelle a lato. In caso di franchigie e scoperti l'assicuratore dovrà comunque risarcire il terzo per l'intero importo dovuto. Le parti possono inoltre prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato anche a contratto in corso.

Capitolo infortuni. L'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e anche dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia attiva la copertura assicurativa obbligatoria Inail. La copertura è estesa agli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o durante essa, che provochino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche; è incluso l'infortunio in itinere o per le trasferte lavorative.

Le somme assicurate minime sono di 100mila euro di capitale in caso di morte, stessa cifra per il caso di invalidità permanente, mentre è prevista una diaria giornaliera di 50 euro per inabilità temporanea.

Per tutte le polizze obbligatorie è previsto un regime di pubblicità sia fisica (Ordini e Cnf) sia digitale, sui rispettivi siti internet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GARANZIA

Nel corso di validità l'assicuratore non potrà recedere in seguito alla denuncia di un sinistro o a un risarcimento

Le novità sull'assicurazione obbligatoria dell'avvocato

FASCIA DI RISCHIO

MASSIMALE MINIMO

1	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 30.000	Euro 350.000 per sinistro e per anno assicurativo
2	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a 30.000 e non superiore a euro 70.000	Euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo
3	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 70.000	Euro 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo
4	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000	Euro 1.000.000 per sinistro, con il limite di euro 2.000.000 per anno assicurativo
5	Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 500.000	Euro 2.000.000 per sinistro, con il limite di euro 4.000.000 per anno assicurativo
6	Attività svolta in forma collettiva (studio associato società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti	Euro 5.000.000 per sinistro, con il limite di euro 10.000.000 per anno assicurativo

I DOVERI DEL LEGALE SECONDO LA GIURISPRUDENZA

LA CONSULENZA

Fornire tutti i dati al cliente

L'incarico di consulenza circa l'esito di un'azione giudiziale è un'obbligazione di risultato, in quanto obbliga a offrire tutti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni per permettere al cliente di adottare una consapevole decisione. Il Tribunale di Parma (sentenza 402 del 16 marzo 2016) ha condannato il professionista, che aveva sbagliato a calcolare il credito del cliente per il trattamento previdenziale dovuto

LE INFORMAZIONI

Sconsigliare liti «impossibili»

La responsabilità professionale deriva dall'obbligo «di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente» sulle difficoltà della causa, fino a «sconsigliare dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole» (Cassazione (6782 del 2 aprile 2015, che ha ritenuto responsabile il professionista per non essersi attivato, una volta esaurito il massimale di polizza da parte dell'assicuratore del danneggiante)

LE SCELTE DIFENSIVE

Dire di no al cliente

La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza media. E questa violazione, se consiste nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (Cassazione 10289/2015)

I MEZZI DI PROVA

Non tralasciare le prove-chiave

Il professionista è responsabile se non indica una prova indispensabile per la decisione, a meno che non dimostri il fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che potevano essergli ragionevolmente richieste. La Cassazione (25963/2015) ha condannato il professionista che non aveva prodotto l'estratto tavolo del fondo servente, da cui emergeva l'iscrizione della servitù

IL DOMICILIATARIO

Affidarsi a colleghi «precisi»

L'avvocato è responsabile nei confronti del cliente ed è tenuto a risarcire i danni causati da negligenza sua e del domiciliatario. È infatti il dominus a rispondere dell'attività svolta dal collega, non avendo quest'ultimo ricevuto alcun mandato dal cliente. Il Tribunale di Rimini (sentenza 240/2016) ha condannato il legale per la mancata comparizione in udienza del proprio domiciliatario

I PROBLEMI TECNICI

Tenere conto delle difficoltà

La responsabilità del professionista spazia dalla semplice colpa lieve al dolo. Un'eccezione è l'esecuzione di una prestazione professionale con problemi tecnici di particolare difficoltà: in questo caso la responsabilità del professionista è limitata al caso di dolo o colpa grave (la Cassazione, sentenza 2954/2016, ha escluso la responsabilità del legale, che aveva sbagliato a individuare il giudice competente

PER LAVORI NON PROGRAMMATI

Project finance in gara anche senza cauzione

La mancanza della cauzione in una proposta di project finance per lavori non programmati non può determinare il rigetto della proposta. È quanto ha affermato il Tar Sicilia, Palermo, sezione terza con la sentenza del 13 gennaio 2017 n. 110 con riguardo a una proposta avanzata da parte di un privato a fronte di una lettera, avviso esplorativo emessa da un comune e finalizzata a ricevere manifestazione di interesse per la realizzazione di lavori non previsti negli atti di programmazione. L'amministrazione ha ritenuto di non prendere in considerazione la proposta del privato in quanto aveva «prodotto in luogo della cauzione una autodichiarazione in cui si impegnava a prestare idonee garanzie e fidejussioni così come previsto dall'art. 93 del dlgs n. 50/2016.

I giudici innanzitutto hanno rilevato che la procedura si configura come un'ipotesi intermedia tra quelle prefigurate dal codice all'articolo 183 «senza che, per tale ragione, possa ritenersi illegittima», in quanto l'iniziativa è stata assunta dal comune di Valderice. Nel merito i giudici hanno affermato che in realtà il comma 15 dell'art. 183 del nuovo codice prevede che la proposta sia corredata «dalla cauzione di cui all'art. 103», cioè dalla cauzione definitiva, ma che l'appaltatore, nell'ordinario appalto di lavori, deve possederla all'atto della stipula del contratto e nell'ipotesi di finanza di progetto per lavori programmati deve essere presentata dopo l'aggiudicazione, come prevede il comma 13 dello stesso art. 183.

Nella vicenda esaminata, invece, dicono i giudici, il meccanismo disciplinato dal comma 15 non prevede alcuna gara nella sua fase iniziale, ma l'inoltro di una proposta di un privato a una amministrazione aggiudicatrice. E nel caso in cui l'amministrazione ritenga che la proposta pervenuta sia carente di un allegato indefettibilmente previsto per legge, potrà chiedere al proponente di integrare la proposta, avvertendolo che in mancanza non potrà essere presa in considerazione, ma non ne disporrà l'esclusione. D'altro canto, dice la sentenza, le garanzie espressamente previste a pena di esclusione (art. 93, comma 8) non possono costituire oggetto di soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, potendo essere considerate parti integranti dell'offerta economica presentata che, per espressa indicazione di legge, non può formare oggetto di soccorso istruttorio.

—© Riproduzione riservata—



Responsabilità sanitaria. Il Ddl approvato dal Senato e ora alla Camera estende l'onere alle prestazioni svolte in libera professione intramoenia, in convenzione e con telemedicina

Medici, in vista l'obbligo di copertura per tutti

Barbara Gobbi

■ La revisione della responsabilità professionale sanitaria è uno dei due pilastri, insieme alle procedure per la gestione del rischio clinico, su cui poggia il Ddl 2224 approvato dal Senato e trasmesso per la seconda lettura alla Camera, dove il passaggio si preannuncia rapido.

La sicurezza delle cure come «parte costitutiva del diritto alla salute», l'attivazione di centri regionali per la gestione del rischio, tenuti a trasmettere a un Osservatorio nazionale i dati su eventi avversi e su cause, entità e frequenza del contenziioso. Ancora: l'obbligo per le strutture sanitarie di trasmettere, entro una settimana, la documentazione clinica ai pazienti che la richiedano. E poi: la pubblicazione sui siti internet di ospedali e cliniche dei dati sui risarcimenti erogati negli ultimi cinque anni. Questo, in sintesi, il nutrito «pacchetto sicurezza» che però, va sottolineato, andrà attuato come tutta la legge a costo zero.

Un inquadramento diverso dell'«errore medico» è la se-

IL PERCORSO

Le condotte dolose o colpose dovranno essere provate dal paziente
Costituisce esimente seguire le «buone pratiche cliniche»

conda grande novità del Ddl. In ambito penale, l'articolo 6 (dei 18 che compongono la legge) esclude la punibilità - circoscritta alla colpa grave - nei casi in cui il professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste da linee guida validate e pubblicate sul sito internet dell'Istituto superiore di sanità o le buone pratiche clinico-assistenziali. In ambito civile scatta invece la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: la prima resta confermata a carico della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, per danni da condotte dolose o colpose dei sanitari, anche quando scelti dal paziente e quando non dipendenti della struttura. È di natura contrattuale anche la responsabilità del professionista che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale con il paziente.

Diventa invece extracontrattuale la responsabilità civile di medici&Co, per danni da condotte dolose o colpose. Una norma che comporta l'inversione dell'onere della prova, che non sarà più a carico del sanitario ma del paziente stesso. Il risarcimento avverrà sulla base della tabella unica che aggiorna il codice delle assicurazioni private, prevista nel Ddl Concorrenza, ora in stallo al Senato.

In ogni caso, chi intenda esercitare azione di rivalsa davanti al giudice civile per risarcimento di un danno da responsabilità sanitaria, dovrà prima esperire un tentativo di conciliazione (o, in alternativa, di mediazione). Un passaggio obbligato per tutte le parti, assicurazioni incluse. Se poi non si «mette d'accordo», ciascuna parte potrà chiedere che la relazione del consulente tecnico sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

L'azione di rivalsa verso il professionista può essere esercitata entro un anno dal pagamento - pena la decadenza e solo per dolo o colpa grave - dal pubblico ministero presso la Corte dei conti.

L'altro tema forte del testo è l'obbligo di polizza per tutti. Confermato a carico delle strutture pubbliche o private, per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, è esteso alle prestazioni svolte in libera professione intramoenia, in convenzione (per i medici di famiglia, quindi) e con telemedicina. La copertura deve comprendere anche i danni causati dal personale, a qualsiasi titolo operante. Le strutture sono tenute poi a stipulare una polizza per la responsabilità civile verso terzi dei professionisti sanitari. Mentre quanti svolgono attività fuori-struttura dovranno essere «coperti», anche per l'evenienza in cui si siano avvalsi dell'ospedale nello svolgere la propria «obbligazione contrattuale» verso il paziente. Tutti i

sanitari, operanti a qualsiasi titolo in tutte le strutture, devono stipulare polizza per colpa grave, così da garantire efficacia alle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa nonché all'azione di rivalsa della compagnia.

Una rete di copertura della responsabilità che «punta alla certezza del diritto - come spiega il relatore al Senato Amedeo Bianco - e a garantire la solvibilità del sistema risarcitorio in ogni suo profilo».

Restano da definire i requisiti minimi delle polizze per strutture e operatori, con classi di rischio cui corrispondano massimali differenziati: provvederà entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge un decreto del ministro dello Sviluppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

800 mila

La platea
I professionisti del settore sanitario possibili destinatari dell'offerta assicurativa in Italia

25.500

Le strutture
Ospedali, poli d'eccellenza, cliniche private, Asl, che possono approcciare soluzioni assicurative

552 milioni

La raccolta
La raccolta assicurativa RC Sanitaria nel 2014 in euro, in costante crescita

